

N. TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

nato in BURKINA FASO il _____, C.F.

_____, *alias* _____ nato il _____, *alias*

_____ nato il _____, *sedicente*, C.U.I. _____, ID VESTANET

elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv.

Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margone del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA



1. cittadino del Burkina Faso, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 11/4/2018 e notificata il 31/5/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Kassougou¹ e di essere di etnia Mosi e religione cristiana; non ha frequentato la scuola e nel suo Paese faceva il saldatore. I genitori e l'unico fratello sono morti quando era piccolo ed è stato cresciuto dallo zio paterno; non è sposato e non ha figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, e poi davanti al Giudice istruttore, racconta – sinteticamente – di essere sempre stato maltrattato dallo zio paterno, che non lo ha fatto andare a scuola (a differenza di quanto ha fatto con i suoi figli) e lo costringeva a svolgere lavori in casa ed in campagna, trattandolo come uno schiavo.

Nel 2014 lo zio si converte all'Islam, con tutta la sua famiglia, e pretende che anche il richiedente si converta, minacciandolo in caso contrario di cacciarlo di casa. Questi rifiuta nonostante le insistenze dello zio e rimane in quella casa ancora due mesi. Dopo il suo rifiuto tutti i familiari non gli parlano e la moglie dello zio non gli dà più da mangiare. trova un lavoro come saldatore per avere di che vivere, ma torna alla sera in casa a dormire.

Descrive così in udienza le condizioni in cui viveva, prima e dopo la conversione dello zio:

“Mi ha cresciuto mio zio, lui era cristiano come tutta la sua famiglia. Poi si è convertito all'Islam.

D: frequentavi la chiesa?

R: Sì, io andavo in chiesa, ma mio zio non voleva, perché mi trattava come uno schiavo e diceva che non c'era tempo per queste cose.

D: Lui andava in chiesa? E sua moglie?

R: Lui non andava mai. Invece sua moglie andava in chiesa, con i suoi tre figli.

D: i tuoi tre cugini erano più grandi o più piccoli di te?

R: erano più piccoli, io ero più grande.

¹ Anche conosciuta come Kasou, o Cassou. Cassou è un dipartimento del Burkina Faso classificato come comune, situato nella provincia di Ziro, facente parte della Regione del Centro-Ovest, fonte: Wikipedia, su: <https://it.wikipedia.org/wiki/Cassou>.



D: Puoi raccontarmi come è successo che tuo zio, sua moglie e i suoi figli si siano convertiti all'Islam?

R: Lui non mi ha spiegato nulla, non usava parlare o chiacchierare con me, un giorno è venuto dicendo che aveva cambiato religione e l'avevano cambiata anche sua moglie e i suoi figli e che dovevo cambiarla anche io, ma io ho detto che non volevo. Ha detto che bisognava seguire Dio (...)

D: Non sei riuscito a capire da tua zia e dai tuoi cugini perché aveva cambiato religione?

R: Anche con mia zia non parlavo, lei mi trattava male come mio zio, lui le aveva insegnato così, invece con i cugini parlavamo, loro erano bravi. Hanno detto che loro padre aveva cambiato religione e quindi anche loro dovevano cambiare, mi hanno chiesto perché non cambiavo anche io, ma io ho detto che non mi piaceva.

D: Cosa è cambiato nella loro vita quotidiana dopo questa conversione?

R: loro facevano le preghiere ogni giorno, cinque volte; è cambiato soprattutto mio zio, perché lui prima non pregava e poi invece diceva le preghiere. (...)

D: Raccontami nei dettagli di quando tuo zio ha preteso che anche tu diventassi musulmano?

R: Una mattina mio zio mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo convertirmi all'Islam come aveva fatto lui, perché l'Islam è la vera strada per pregare Dio. Io ho risposto che questa cosa andava bene per lui, ma che io volevo continuare ad essere cristiano, lui ha insistito e ha detto che se non mi convertivo mi avrebbe cacciato di casa. Dopo questo colloquio non mi ha parlato per due mesi. Dopo due mesi è tornato a dirmi che dovevo convertirmi e siccome ho detto di no, ha detto a sua moglie di non darmi da mangiare e che mi avrebbe potuto dare da mangiare solo se mi fossi convertito. Io me ne sono andato e per due giorni non ho mangiato; il terzo giorno sono andato in campagna a mangiare dei frutti, poi sono andato al mercato (che c'è ogni tre giorni) ed ho trovato lavoro come saldatore, che già sapevo fare un poco; era uno che produceva porte e finestre. Lavoravo durante il giorno, alla sera mi dava i soldi e poi tornavo a casa a dormire. Io prima di allora avevo lavorato nella campagna di mio zio, davo da mangiare agli animali e coltivavo la terra. Mio zio a quel punto mi ha chiesto perché non lavoravo più da lui e che se volevo restare in casa dovevo continuare a lavorare, allora da quel giorno ho nuovamente lavorato con gli animali e poi andavo anche al lavoro come saldatore. Davo da mangiare agli animali al mattino presto e al pomeriggio; questa situazione è andata avanti per due-tre mesi.

prova anche a rivolgersi per avere tutela all'anziano della famiglia, di nome _____, ma questi gli dice che non può farci nulla perché suo zio è ostile al resto della famiglia e _____ non parla con lui, non è in grado di entrare in una questione interna².

Un giorno viene convocata una riunione della famiglia allargata, a cui sono presenti l'altro fratello di suo padre ed altri zii e cugini; alla riunione parla _____ è morto uno dei cugini lasciando una moglie di 22 anni e due figli ed è stato stabilito che il richiedente dovrà sposare la vedova. il richiedente rifiuta, facendo presente che non gli danno neanche da mangiare in famiglia e che egli è troppo giovane e non può mantenere una famiglia. A seguito di questo rifiuto viene insultato da tutti i familiari, che dicono che non può rifiutare questa richiesta della famiglia,

² V. verbale udienza 27/6/2019, pag. 3



che deve rispettare secondo tradizione; *"dopo questo tutta la famiglia era contro di me, nessuno mi parlava, ero solo" (...) "ero escluso da tutti"*.

In famiglia continuano le tensioni dovute alla mancata conversione di [redacted] ed un giorno lo zio, dopo una discussione sullo stesso tema, gli dà un piatto di riso, ma lui, insospettito, dà il piatto di riso avvelenato al cane, che muore subito dopo. Da quel giorno lo zio non parla più con il nipote.

Dopo circa un mese lo zio sposa una seconda moglie, una ragazza di vent'anni, che una notte tenta un approccio sessuale con il richiedente; questi inizialmente rifiuta, ma poi cede alle minacce della ragazza di mettersi a urlare ed accusarlo di averla insidiata. Questo succede tre volte, dopodiché il richiedente chiude la porta di camera sua per evitare che la ragazza torni da lui. La ragazza tuttavia è rimasta incinta e nel corso di una riunione di famiglia appositamente convocata la ragazza viene percossa e le viene chiesto chi sia stato a metterla incinta, lei confessa che è stato il richiedente, il quale viene insultato (*"hanno iniziato a dire che sono un bastardo, che mi volevano dare la moglie di mio fratello per sposarla e che non avevo accettato, mentre ora avevo il coraggio di mettere incinta la moglie di mio zio paterno"*). Viene legato, picchiato e chiuso in una stanza. Avendo il telefono riesce però a chiamare un amico, che viene a liberarlo insieme ad altre due persone; l'amico gli porta anche degli altri vestiti - per non farlo riconoscere - e gli dice che deve lasciare il Burkina Faso;

riluttante perché prima di allora non aveva mai lasciato il suo villaggio, si mette in cammino verso la capitale Ouagadougou, trova un passaggio da un camionista, rimane nella stazione guadagnandosi il necessario per sopravvivere aiutando gli autisti a caricare e scaricare la merce, sinché trova un passaggio da un autista che porta le persone a lavorare in Libia; questi, il 20/12/2015 lo trasporta in cambio di lavoro.

Teme, in caso di rientro in Burkina Faso, di essere ucciso dallo zio o da altri parenti, che sono presenti un po' in tutto il Paese. Precisa in proposito che *"se vedo un membro della famiglia sono sicuro di perdere la vita. Anche se questa persona non ti fa niente, perdi la vita, è una cosa che è legata alla tradizione (...) i miei parenti hanno questa tradizione, se ti fanno questa magia perdi la vita"*.

A domanda specifica in udienza, il richiedente non riesce a spiegare cosa vi fosse di anormale nel fatto che la seconda moglie dello zio fosse incinta, considerato - appunto - che era sposata con questi che poteva quindi essere il padre del bambino.

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

La mancata conversione ha infatti dato luogo ad una mera ostilità da parte dello zio, che rifiutava di dargli da mangiare, che non raggiunge la gravità necessaria per integrare gli atti di persecuzione rilevanti a tale fine, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/07.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.



Quanto alla possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, la Commissione territoriale reputa il racconto del richiedente generico, poco circostanziato e in qualche passaggio contraddittorio, sia per quanto riguarda i rapporti intercorrenti con i familiari, sia in relazione alle minacce da parte dello zio.

4. Il Collegio osserva, innanzitutto, che la Commissione territoriale non precisa in quali parti e perché il racconto del richiedente sarebbe contraddittorio ed il provvedimento impugnato è pertanto, su tale aspetto, motivato solo in modo apparente e quindi privo di motivazione.

A prescindere, quindi, dalle motivazioni della Commissione, si osserva che il racconto è, al contrario, dettagliato, preciso, privo di incongruenze e contraddizioni in relazione alla vita in famiglia, alla conversione all'Islam dello zio e conseguentemente della moglie e dei figli, all'ostracismo nei suoi confronti nella famiglia ristretta, motivato dalla mancata conversione, e nella famiglia allargata, per il rifiuto di sposare la moglie del cugino.

Francamente non plausibile, invece, l'ultima parte del racconto, relativa alle accuse di avere messo incinta la zia ed alle conseguenti percosse, privazione della libertà e minacce di morte. Come già sopra accennato, non si comprende perché, se la moglie dello zio era incinta, non dovesse apparire naturale che fosse lui il padre del bambino, a meno che questi - che aveva già due figli - fosse divenuto impotente, cosa che lo stesso non deduce. Privata di credibilità è anche la spiegazione che egli prova a dare di tale incongruenza:

“Io penso che sia stata una trappola per incastrarmi, per avere una scusa per uccidermi, che si siano messi d'accordo mio zio e la sua seconda moglie.

D: Ma scusa, tu pensi che tuo zio per poterti uccidere abbia lasciato che sua moglie lo tradisse? Mi sembra un po' grossa da credere.

R: lo so che sembra strano. Io penso che lui volesse bandirmi dalla famiglia e per fare questo è necessario fare qualcosa di grave

D: e poi tutto il resto della famiglia? Come potevano pensare che fosse strano che lei era incinta. C'era tuo zio che l'aveva appena sposata, dovevano pensare che fosse naturale che facesse l'amore con lei.

R: Il resto della famiglia ce l'aveva con me, penso che tutti volessero incastrarmi. Lo so che la cosa normale era che lei fosse incinta di mio zio, io non capisco.

Impensabile che lo zio, per disfarsi del nipote, acconsenta a che la giovanissima moglie lo tradisca con lui, e ancor più che lo faccia in modo da rendere pubblico, nel contesto familiare, il tradimento, perdendo così l'onore di fronte a tutti.

La parte non credibile del racconto è l'unica che potrebbe forse integrare i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi della lett. a) p b) dell'art. 14 d.lgs. 251/07 (per i rischi di essere ucciso che egli avrebbe corso).

Deve pertanto rigettarsi la domanda di protezione sussidiaria, anche ai sensi della lett. c) del citato art. 14, non essendovi nella zona da cui proviene (Sud-Ovest) una situazione di violenza generalizzata.



5. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

5.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U. Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/19 del 13/11/2019). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 -nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

5.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali: particolari motivi di salute, ragioni di età, violazioni di diritti fondamentali nel Paese di origine, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della storia personale, che - seppur non riconducibile alle maggiori forme di protezione - lo pone in una situazione di isolamento e forte ostilità in ambito familiare e sociale, derivante da una grave violazione di diritti fondamentali (il diritto alla libertà religiosa e di scegliere liberamente la persona con cui contrarre matrimonio).

- sotto il profilo oggettivo, della forte instabilità che interessa il Burkina Faso a partire dal 2018; benché concentrata soprattutto nel Nord e nell'Est [dove causa una situazione di violenza indiscriminata, al limite della rilevanza ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07], si è estesa anche a Sud-Ovest. Si riporta un breve stralcio del documento dell'Unità COI della Commissione nazionale per il diritto d'asilo BURKINA FASO - *Situazione sociopolitica e della sicurezza; Paese Bissa, diga di Bagrè, dighe, Tenkodogo, Ouada* del 12/6/2019³ (sottolineature aggiunte), rimandando ad una lettura dello stesso ed alle fonti ivi indicate:

In Settembre, gli attacchi alle forze di sicurezza e ai civili si sono intensificati a sud-est e sono continuati a nord ed a ovest (...)

³ Consultabile su: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019_06_11_Burkina_Faso_-_situazione_sociopolitica_sicurezza_Diga_Bagr_Tenkodogo_Ouada.pdf



A Dicembre, sospetti militanti jihadisti hanno continuato gli attacchi contro le forze di sicurezza e i civili nel nord e nell'est; ci sono state anche notizie di uccisioni di civili da parte delle forze di sicurezza. Insicurezza è persistita nell'ovest. (...) Secondo racconti di testimoni e diverse organizzazioni per i diritti, le forze di sicurezza del Burkina Faso, nelle operazioni anti-terrorismo di risposta agli attacchi quasi quotidiani dei militanti, hanno commesso numerosi abusi contro i civili. Un numero crescente di milizie di 'autodifesa' stanno scendendo in campo, aprendo una scatola di tensioni etniche nel Paese che un tempo era considerato un esempio di convivenza e tolleranza in Africa Occidentale. L'instabilità si è diffusa geograficamente anche nell'est e sudovest del Paese, ma l'epicentro delle violenze rimane nella provincia di Soum e altre aree nel nord lungo il confine col Mali

International Crisis Group offre una panoramica degli eventi del 2019 fino alla fine di Maggio:

A Gennaio, attacchi jihadisti hanno provocato l'aumento della violenza intercomunale nel nord, attacchi di gruppi armati comunali e sospetti jihadisti sono aumentati a sud-ovest, e sospetti jihadisti hanno continuato l'insurrezione ad est (...). Nel sud-ovest, il 7 gennaio cacciatori dozo della comunità di Dogon si sono scontrati con sospetti militanti islamisti, ferendo almeno un militante. Sospetti militanti islamisti nella notte tra il 14-15 gennaio hanno attaccato una stazione di polizia nella regione di Cascades nel sud-ovest al confine con la Costa d'Avorio, almeno un civile ferito. Il ministro della sicurezza il 16 gennaio ha dichiarato che il canadese Edith Blais e l'italiano Luca Tacchetto, scomparsi il 15 dicembre vicino a Bobo-Dioulasso, regione di Hauts-Bassins nel sud-ovest, sono stati rapiti.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha detto che il numero di sfollati nel paese è arrivato a 110.000 a febbraio - nove volte in più rispetto al febbraio 2018 - e 1.025 scuole sono state chiuse a causa della campagna di intimidazione jihadista. (...) In Marzo, sospetti militanti jihadisti hanno intensificato gli attacchi contro le forze di sicurezza e i civili, specialmente nelle regioni orientali, del Sahel, del Nord e del Centro-Nord, e le accuse delle ONG contro gli abusi delle forze di sicurezza sui civili hanno intensificato le pressioni sul governo.

Assalitori non identificati il 30 marzo hanno attaccato la stazione di polizia nella zona di Niangoloko, nella regione di Cascades a ovest vicino al confine con la Costa d'Avorio; Secondo quanto riferito, tre civili e due assalitori sono stati uccisi.

In Aprile gli incidenti mortali sono continuati quasi quotidianamente in diverse aree, specialmente nel nord e nell'est, attribuite all'attività jihadista, al brigantaggio o alla violenza intercomunale.

- delle vicende vissute in Libia, segregato, maltrattato, costretto a lavorare in condizioni di schiavitù, riesce a scappare, ma poi viene nuovamente catturato ed imbarcato a forza per destinazione a lui sconosciuta.

Le sofferenze inflitte rientrano nell'accezione di tortura e di trattamento degradante secondo le convenzioni internazionali e la Corte EDU⁴.

⁴ La Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti definisce all'art. 1 tortura "qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto



Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota⁵ - trova conferma, tra l'altro, nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente⁶. Più recentemente, tali notizie vengono confermate, e se possibile in senso ancor più grave e drammatico, da tutte le fonti internazionali⁷.

- dello straordinario percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: lo stesso ha frequentato i corsi di lingua e, nonostante partisse da una condizione di analfabetismo, ha imparato la nostra lingua tanto da sostenere l'audizione in udienza completamente in italiano, senza l'ausilio di interprete, anche su argomenti complessi. Ha svolto attività di volontariato partecipando in maniera attiva a tutte le attività proposte dalla comunità, mettendo a disposizione la propria esperienza di meccanico; ha partecipato ai corsi di formazione nel campo dell'agricoltura, impegno che ha dato i frutti e lo ha portato a lavorare con una borsa lavoro presso un'azienda agricola, lavoro che svolge tutt'ora, con contratto di lavoro subordinato del giugno 2019 e scadenza al 31/5/2020.

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Burkina Faso. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, viste le difficoltà ed ostilità di partenza di cui si è detto, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18, della costante giurisprudenza successiva, e della citata Cass. Civ. Sez. Un. 29460/19, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della

che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione". La Grande Camera Corte Edu, sent. 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, § 68, specificano come debba essere considerato degradante "un trattamento tale da creare nella vittima un sentimento di paura, angoscia e inferiorità tale da umiliarla e piegare la sua resistenza fisica o morale così da indurla a agire contro la sua volontà o coscienza"

⁵ Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, spartorie, sfruttamento e violenza sessuale".

⁶ Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

⁷ Si veda per tutti, da ultimo, Women's refugee Commission, "More Than One Million Pains": *Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy*, available on <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya-Italy-Report-03-2019.pdf>



Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5.3 Provvedimento da emettere. Richiamando le motivazioni della citata pronuncia delle Sezioni Unite 29460/19, in applicazione dell'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

6. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Non si provvede, allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, non essendo stata prodotta la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in BURKINA FASO il C.F. *alias* nato il *alias* , sedicente, C.U.I. ID VESTANET e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7/7/2020

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)



